

**REGOLAMENTO DELLA SCUOLA FORENSE AI
SENSI DELL'ART.3 DELLO STATUTO DELLA
FONDAZIONE SCUOLA FORENSE BARESE**

ART.1

Nell'ambito delle finalità previste dallo Statuto della Fondazione, la Scuola Forense opera nel settore della Formazione dei praticanti avvocati e dell'Aggiornamento professionale forense.

A tale scopo sono funzionanti la Scuola di formazione forense e la Scuola di aggiornamento forense.

ART.2

Organi dell'Esecutivo di ciascuna delle due Scuole sono il Direttore, il Segretario ed il Tesoriere i quali esercitano le funzioni previste dagli artt.15, 16 e 17 dello Statuto.

E' compito degli Esecutivi delle due Scuole di raccordare le linee programmatiche e le iniziative delle Scuole, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione.

ART.3

I programmi dei corsi di formazione e aggiornamento sono redatti dagli Esecutivi delle due Scuole con l'indicazione dei temi e dei Docenti e, successivamente, previo parere del C.T.S., sono sottoposti all'approvazione del C.d.A. della Fondazione.

ART.4

I corsi di formazione e di aggiornamento forense potranno essere espletati dalle due Scuole anche in base a convenzioni stipulate dalla Fondazione con l'Ordine Forense di Bari.

La frequenza del corso di formazione, su convenzione ai sensi dell'art. 1 - co.4 - e art.3 del D.P.R. n.101/90, costituisce integrazione della pratica forense.

Il corso di formazione si svolgerà su base biennale con profili didattici differenziati per ciascun anno, con rilascio di attestazione finale.

ART.5

In ipotesi di convenzione di cui all'art.4) che precede, un coordinatore designato dall'Ordine Forense di Bari esprimerà parere consultivo sui programmi sottoposti all'approvazione del C.d.A. della Fondazione.

Compito di tale Coordinatore sarà anche quello di verificare la formale esecuzione della convenzione.

VERB. CDA 27/3/2000